

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE, FEMMINILE E DA PARTE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2022, N. 31.

ARTICOLO 1 BENEFICIARI

1. I contributi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), di seguito denominata "Legge", sono concessi per la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese, industriali e artigiane, rientranti nella relativa definizione eurounitaria, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui alla "Legge" le nuove imprese costituite dai seguenti soggetti:
 - a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni¹, ad esclusione dei lavoratori dipendenti;
 - b) donne, ad esclusione delle lavoratrici dipendenti o in quiescenza;
 - c) disoccupati di lunga durata, ovvero da 12 mesi e un giorno, ai sensi della normativa nazionale di riferimento².
3. Ai fini della "Legge", si definiscono nuove imprese quelle iscritte al Registro imprese da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di contributo. Tra le nuove imprese rientrano i casi di cessione d'azienda o ramo d'azienda (avvenuta non oltre 2 anni prima della data di presentazione della domanda), con esclusione delle operazioni effettuate tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi e tra società i cui soci siano legati al soggetto richiedente il contributo dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio.
4. Le suddette imprese devono appartenere ai settori di attività di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.
5. Le imprese devono essere regolarmente iscritte, anche se in stato "inattivo", al Registro imprese così come risultante da visura camerale e devono avere la sede operativa o un'unità locale³ in Valle d'Aosta.
6. Le suddette imprese dovranno, inoltre, risultare, in stato "attivo" al Registro imprese prima dell'erogazione del contributo.
7. Le imprese devono restare attive e mantenere la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta, come risultante dal Registro imprese, per almeno tre anni dall'ultima tra la data di acquisto del bene⁴ o la data di ultimazione dell'iniziativa⁵, salvo i casi di

¹ Si intendono coloro che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età.

² La circolare ANPAL n. 1/2019 precisa che "ai fini del computo dei 12 mesi, per il disoccupato di lungo periodo, è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più un giorno".

³ Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile a contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

⁴ Per data di acquisto del bene si intende la data della fattura a saldo di acquisto del bene.

⁵ In caso di lavori, per data di ultimazione dell'iniziativa, si intende la data di fine lavori, qualora presente; in assenza di tale

forza maggiore⁶ che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario e per le imprese individuali, anche i casi di decesso e malattia certificata.

8. Ai fini della "Legge" si definiscono costituite da giovani, donne o disoccupati di lunga durata:
 - a) le imprese individuali il cui titolare sia in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
 - b) le società di persone, di capitali e cooperative che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/o giovani e/o disoccupati di lunga durata presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi della "Legge" sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti in regime "de minimis".
2. I contributi a fondo perduto in "de minimis" della "Legge" destinati ai soggetti di cui all'articolo 1) sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti, fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima.
3. I contributi a fondo perduto in "de minimis" sono cumulabili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e a 100.000 euro concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
4. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi alle imprese in difficoltà.
5. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). Inoltre, per la concessione di tali aiuti, si terrà

data, si considera la data della fattura.

⁶ Tra i casi di forza maggiore rientrano, a titolo esemplificativo, una grave e accertata crisi del mercato in cui opera l'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali, condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività, calamità naturale, eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dell'investimento, diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria.

conto anche degli aiuti concessi alle imprese ricadenti nel perimetro di “impresa unica” relativo al richiedente.

6. Nel caso in cui, in sede di calcolo dell’importo del contributo, risulti il superamento dei massimali previsti, l’importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del pertinente plafond ancora disponibile.

ARTICOLO 3 INTENSITÀ DI AIUTO

1. I contributi di cui all’articolo 3 della “Legge” sono concessi, una tantum, nella misura massima di cui all’articolo 6 comma 5 e per un ammontare di contributo non superiore ad euro 80.000, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari a euro 10.000.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
2. La domanda deve essere redatta e inviata tramite PEC alla Struttura regionale competente tramite apposita modulistica presente sul sito istituzionale della Regione.
3. Le domande sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.
4. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui una domanda di contributo venga considerata non ammissibile e quindi non sia oggetto di provvedimento di concessione da parte della Struttura regionale competente, l’impresa può presentare una nuova domanda.
5. Le imprese già beneficiarie di contributi ai sensi della l.r. 3/2009 non possono presentare domanda sulla “Legge”.
6. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell’avvio degli interventi finanziabili.
7. Sono ammissibili solo le spese sostenute⁷ dal giorno successivo alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte della Struttura regionale competente.
8. I soggetti che non sono in possesso di un business plan possono avvalersi, per la redazione dello stesso, del servizio di tutoraggio erogato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e della formazione, nell’ambito delle iniziative previste dal piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e l’occupazione di cui all’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego).

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

⁷ Sia la data della fattura/ordine di acquisto sia la data del pagamento devono essere successive a quella di comunicazione del CUP.

- a) business plan, così come specificato all'articolo 5 comma 1;
- b) preventivi di spesa, computi metrici estimativi e relativa documentazione tecnica a supporto dell'investimento;
- c) nell'ipotesi di investimenti inerenti **opere edili** finalizzate alla ristrutturazione di beni immobili:
 - c.1) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ovvero dell'immobile ove sono installati i macchinari fissi oggetto di investimento;
 - c.2) atto di assenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori, nel caso in cui l'intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;
 - c.3) progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione, nella forma prevista per l'ottenimento della concessione edilizia, se del caso;
 - c.4) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;
 - c.5) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera);
- d) nell'ipotesi di acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, automezzi, software e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa:
 - d.1) nel caso in cui l'intervento previsto sia riferito ad impianti fissi e sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà, atto di assenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori;
- e) nel caso di **brevetti e licenze di sfruttamento**, perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti l'idoneità all'uso, nonché l'esatta quantificazione del valore del bene, con indicazione dei criteri di valutazione applicati;
- f) l'atto costitutivo della società;
- g) in caso di cessione di azienda, se intervenuta nei 2 anni, il relativo atto;
- h) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative ovvero dell'immobile ove sono impiantati i macchinari fissi oggetto di contributo, ove già disponibile.

ARTICOLO 5 BUSINESS PLAN

1. Il *business plan* deve contenere:
 - a) la sintesi del progetto imprenditoriale;
 - b) una sezione descrittiva dove viene presentata l'idea e il modello di business;
 - c) il profilo dell'aspirante imprenditore;
 - d) la struttura dell'impresa e la relativa organizzazione;
 - e) la descrizione dei prodotti e dei servizi offerti e la compatibilità con il mercato di riferimento;
 - f) l'analisi di mercato e il piano di marketing;
 - g) una sezione economico finanziaria con la previsione e l'analisi dei ricavi, la previsione e l'analisi dei costi con dettaglio dei costi fissi, variabili e del margine di contribuzione, la previsione degli investimenti, il fabbisogno finanziario e le risorse necessarie (copertura finanziaria), l'analisi dell'equilibrio economico

finanziario, il conto economico e il piano finanziario con situazione finanziaria previsionale al termine del primo anno di esercizio e a regime.

2. Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione mette a disposizione un servizio di consulenza finalizzato allo sviluppo dell'idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e all'elaborazione del relativo *business plan*.
3. I soggetti che intendano avvalersi del servizio di cui al comma precedente possono presentare domanda all'Ufficio imprese del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale della Regione, al canale tematico "Lavoro".

ARTICOLO 6 SPESE AMMISSIBILI

1. Ai fini della concessione dei contributi sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di beni e alla realizzazione di servizi materiali e immateriali e di opere inerenti all'attività economica effettivamente svolta dall'impresa comprovata dal codice ATECO risultante dal Registro imprese.
2. Sono ammesse a contributo le sole iniziative di investimento concernenti sedi operative o unità locali ubicate nel territorio della Valle d'Aosta.
3. Sono ritenute ammissibili solo le spese sostenute dal giorno successivo alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte della Struttura regionale competente, inoltrata tramite PEC.
4. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
5. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, le spese relative a:
 - a) immobilizzazioni materiali, nel limite massimo del **60 per cento** del costo totale delle stesse:
 - acquisto di macchinari e impianti collegati, compresi i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nella fattura di acquisto);
 - acquisto di arredi, solo se commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, compresi i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nella fattura di acquisto);
 - acquisto di strumenti e attrezzature;
 - acquisto di beni in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda;
 - b) acquisto di automezzi, ad esclusivo uso aziendale, di categoria ambientale E6 e con alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel o benzina (come risultante dalla carta di circolazione), nel limite massimo del **30 per cento** del costo totale degli automezzi, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali o di merci, dimensionati alle esigenze produttive, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie costruttive:
 - cabina chiusa con cassone posteriore;
 - furgonatura senza vetrate laterali;
 - c) immobilizzazioni immateriali, purché considerate elementi patrimoniali ammortizzabili:
 - acquisto di programmi informatici applicati alle relative attrezzature e/o agli strumenti, nonché ad impianti e macchinari, indispensabili al funzionamento degli stessi, nel limite massimo del **60 per cento** del costo totale delle stesse;
 - realizzazione di sistemi di e-commerce, nel limite massimo del **30 per cento**

del costo totale degli stessi;

- spese per brevetti e licenze di sfruttamento, nel limite massimo del **30 per cento** del costo totale degli stessi;
- spese di consulenza ad alta specializzazione relative all'organizzazione aziendale, marketing strategico, produzione e logistica, ricerca tecnica scientifica, brevettazione, risparmio energetico, nel limite massimo del **30 per cento** del costo totale della consulenza;

- d) realizzazione di lavori e opere edili specifiche, risultanti da computo metrico estimativo, per l'adeguamento, il ripristino ed il miglioramento degli spazi dedicati all'attività di impresa, compresi gli impianti tecnici, nel limite massimo del **60 per cento** del costo totale dei lavori.

Le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione di macchinari, impianti, attrezzature e strumenti, solo se strettamente attinenti alle immobilizzazioni finanziate, sono ammesse nel limite massimo del 10 per cento del costo totale sostenuto per i lavori.

Tali costi comprendono, a titolo esplicativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri.

6. L'importo massimo concedibile non può comunque essere superiore a euro 80.000.
7. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari a euro 10.000.
8. Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni immobili;
 - b) acquisto di beni usati o di beni rigenerati, salvo nel caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda;
 - c) spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - d) materiali di consumo e scorte;
 - e) beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
 - f) complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, lampadari, tappeti etc...);
 - g) acquisto di automezzi a Km 0;
 - h) acquisto di smart-phone e tablet;
 - i) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
 - j) prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
 - k) spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
 - l) oneri per spese e commissioni bancarie;
 - m) spese riferite all'IVA e a qualsiasi altro onere di natura fiscale;
 - n) acquisti di beni o spese di consulenza effettuate tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi;
 - o) acquisti di beni o spese di consulenza effettuate tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro;
 - p) progetti che prevedono consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - q) veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, come previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
 - r) autoveicoli con caratteristiche differenti da quelle riportate all'art. 6 comma 5 lett. b);
 - s) le spese relative a fatture, preventivi di spesa, ordini di acquisto e computi

metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo sia inferiore a euro 1.000, al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.

9. L’iniziativa deve concludersi entro 2 anni dalla data di concessione del contributo.

ARTICOLO 7 DICHIARAZIONI E IMPEGNI

1. Il richiedente è tenuto a fornire le seguenti informazioni nella domanda di contributo:

- a) i dati identificativi dell’impresa;
- b) la data di chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa;
- c) che l’impresa è regolarmente iscritta, anche se in stato “inattivo”, al Registro imprese così come risultante da visura camerale;
- d) di avere la sede operativa o un’unità locale in Valle d’Aosta;
- e) che l’impresa non è costituita da più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di contributo;
- f) per le società: di avere una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/o giovani e/o disoccupati di lunga durata presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute;
- g) per le imprese individuali: che il titolare è in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata ai sensi della normativa nazionale di riferimento.
- h) di non essere lavoratore/lavoratrice dipendente né pensionato/a;
- i) in caso di prestazioni di servizi di consulenza, che gli stessi non si configurano come consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- j) in caso di acquisti di beni o di spese di consulenza, che gli stessi non sono stati effettuati tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro;
- k) di essere micro, piccola o media impresa, conformemente alla normativa europea di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
- l) gli stati e condizioni necessari a verificare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, i dati dell’impresa intesa come “impresa unica”;
- m) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell’impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 8 e 9 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- n) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati sono intestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento;
- o) gli estremi della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento), con la causale: “Domanda di contributo ai sensi della l.r. 31/2022”), a eccezione dei beneficiari che hanno i requisiti di esenzione dal versamento dell’imposta di bollo;
- p) la presa d’atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e

l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- q) la presa visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e l'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione concedente, al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza.

2. Il richiedente è tenuto ad attestare nella domanda di contributo, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione che:
 - a) in caso di acquisti di beni o spese di consulenza che gli stessi non sono stati effettuati tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi;
 - b) in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di coniugio;
 - c) di non beneficiare di altre agevolazioni per le medesime spese;
o, in alternativa
 - d) di aver richiesto altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, e che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedono complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della "Legge";
 - e) il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - f) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000).
3. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, i seguenti impegni:
 - a) mantenere lo stato "attivo" nel Registro imprese e la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta, come risultante dal Registro imprese, per almeno tre anni dall'ultima tra la data di acquisto del bene o la data di ultimazione dell'iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario e per le imprese individuali, anche i casi di decesso e malattia certificata;
 - b) mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo, non alienare o cedere, separatamente dall'azienda, i beni oggetto di investimento per almeno 3 anni dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario e per le imprese individuali, anche i casi di decesso e

malattia certificata;

- c) consentire l'effettuazione di controlli nelle sedi operative o nelle unità locali interessate dagli investimenti e mettere a disposizione del soggetto controllore, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata;
 - d) comunicare eventuali variazioni sostanziali⁸ all'intervento in maniera descrittiva e motivata le quali dovranno essere autorizzate dalla Struttura regionale competente.
4. L'impresa deve, altresì, impegnarsi a comunicare entro 30 giorni alla Struttura regionale competente qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del mantenimento dello stesso.

ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA

1. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria di ammissibilità formale da concludersi nel termine massimo di 10 giorni, al fine di verificare la regolarità della presentazione della domanda e la completezza della documentazione, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Qualora la domanda sia completa e ammissibile, sarà inviata apposita comunicazione ad ogni beneficiario con l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da apporre sulle fatture.
3. Qualora la domanda sia incompleta o irregolare negli elementi o nelle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al proponente assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione tramite PEC.
4. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento adotterà il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e lo comunicherà al proponente entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. La domanda la cui documentazione sia ritenuta completa e ammissibile sarà oggetto di istruttoria tecnica ed economico-finanziaria dell'iniziativa proposta da parte della società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. o di eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento.
6. Le attività di istruttoria tecnica ed economico-finanziaria dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del responsabile del procedimento, salvo l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni, di cui ai successivi punti 7 e 8.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 6, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dai richiedenti ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il responsabile dell'istruttoria tecnica ed economico-finanziaria può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli alle imprese proponenti mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro

⁸ Per variazioni sostanziali si intendono variazioni tra le categorie di spesa di cui all'articolo 6 comma 5.

presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di contributo decade.

8. Durante lo svolgimento dell'istruttoria è facoltà del beneficiario richiedere la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 60 giorni.
9. Al termine dell'istruttoria, Finaosta S.p.A. o eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento per l'istruttoria tecnica ed economico-finanziaria provvedono a esprimere il parere in merito alla sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'iniziativa e a darne comunicazione alla Struttura regionale competente e al richiedente. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il dirigente della Struttura regionale competente adotta il provvedimento di concessione del contributo, mentre in caso di esito negativo ne dà comunicazione al richiedente.

ARTICOLO 9 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La struttura responsabile del procedimento di concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 8 della "Legge" è la Struttura Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica ed economico-finanziaria.
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia tramite PEC. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura regionale competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
4. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
5. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione del contributo, a cura della Struttura regionale competente, avviene, previa realizzazione dell'iniziativa e presentazione della documentazione di spesa sulla base dell'ammontare degli interventi definitivamente effettuati e documentati, e, in ogni caso, previa verifica dell'iscrizione nel Registro imprese, nonché dell'essere in stato "attivo" nel Registro imprese.
2. La documentazione fiscale attestante le spese di investimento consiste nella fattura elettronica (o documento equipollente) intestata al beneficiario comprensiva di codice CUP, corredata da documenti elencati al successivo punto 3, comprovanti l'avvenuto pagamento e la descrizione dei beni acquistati. La documentazione deve essere conservata dal richiedente per un periodo di cinque anni.

3. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare
Bonifico bancario/postale (anche tramite <i>home banking</i>)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
Carta di credito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito
Carta di debito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • addebito delle operazioni.
Acquisti on-line	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'impresa beneficiaria; • addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.

4. Non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
5. I conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati devono essere intestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento (quali la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell'avvenuto pagamento e il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti).
6. Inoltre, per gli investimenti inerenti lavori e opere edili finalizzati alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili si richiede la seguente documentazione (ove necessaria):
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di contributo;
 - presentazione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell'avvenuta presentazione dello stesso all'amministrazione competente;
 - certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio e di ultimazione lavori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la data di inizio e di fine dei lavori;

- presentazione della richiesta del certificato di agibilità;
 - certificazioni e collaudi.
7. Nel caso di locazione di immobili di proprietà regionale, occorre presentare la documentazione che attesti il regolare pagamento dei relativi canoni.

ARTICOLO 11 VARIAZIONI SOCIETARIE

a) Variazioni avvenute prima dell'erogazione del contributo

1. Nelle ipotesi di variazione della compagine societaria, trasformazione, fusione, scissione societaria, cessione di azienda o ramo d'azienda, il contributo, previo aggiornamento della documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria, può essere erogato in capo al soggetto subentrante purché rientrante tra i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.
2. In caso di successione a causa del decesso del titolare dell'impresa individuale, in caso di volontà di subentro nell'attività economica oggetto di contributo da parte di un soggetto in possesso di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere presentata, alla Struttura regionale competente, la richiesta di subentro alla domanda di contributo già presentata.
3. La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emesso, nella titolarità del provvedimento di concessione del contributo deve essere inoltrata alla Struttura regionale competente mediante PEC.
4. La richiesta deve essere corredata della documentazione e dagli impegni indicati nell'apposito modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.
5. Effettuata con esito positivo l'istruttoria, la Struttura regionale competente, ricevuto l'eventuale parere di Finaosta S.p.A. o di eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente la conferma del contributo.
6. Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento del contributo si concluda con esito negativo, il contributo, ricevuto l'eventuale parere di Finaosta S.p.A. o di eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, viene revocato con provvedimento della Struttura regionale competente che provvede a darne comunicazione al richiedente.
7. Nel caso di mera variazione della denominazione o della ragione sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla "Legge" e delle presenti disposizioni applicative, il richiedente provvede a comunicare la suddetta variazione alla Struttura regionale competente che provvede alla conferma del contributo.

b) Variazioni avvenute dopo l'erogazione del contributo

1. Le operazioni di variazione della compagine societaria, trasformazione, fusione e scissione, non comportano la restituzione del contributo, fermi restando i requisiti soggettivi e oggettivi ed il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento.
2. L'alienazione dei beni finanziati, effettuata nell'ambito di cessione d'azienda o ramo d'azienda, non comporta la restituzione del contributo, purché il soggetto acquirente risulti in possesso dei requisiti previsti dalla "Legge", fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento.
3. La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima del termine di tre anni stabilito all'articolo 7, comma 1, della "Legge", non comporta la restituzione del contributo percepito nei casi seguenti:
 - casi di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del

beneficiario;

– per le imprese individuali, anche i casi di decesso e malattia certificata.

4. Il richiedente provvede ad inoltrare alla Struttura regionale competente la richiesta di conferma del contributo qualora non siano ancora trascorsi tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.
5. La richiesta deve essere corredata della documentazione e dagli impegni indicati nell'apposito modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.
6. Effettuata con esito positivo l'istruttoria, la Struttura regionale competente, ricevuto l'eventuale parere di Finaosta S.p.A. o di eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente la conferma del contributo.
7. Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento del contributo si concluda con esito negativo, il contributo, ricevuto l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A. o di eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, viene revocata con provvedimento della Struttura regionale competente che provvede a darne comunicazione al richiedente e l'ammontare del contributo già percepito deve essere restituito secondo modalità stabilite nel provvedimento di cui sopra.
8. Nel caso di mera variazione della denominazione o della ragione sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni applicative, il richiedente provvede a comunicare la suddetta variazione alla Struttura regionale competente che provvede alla conferma del contributo.

ARTICOLO 12 CUMULO

1. I contributi in oggetto possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi a fondo perduto in "de minimis" destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, sono cumulabili, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

ARTICOLO 13 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. La Struttura regionale competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.A. o tramite eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, anche individuati mediante procedure a evidenza pubblica, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla "Legge" e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle

informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al precedente comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché alla documentazione necessaria.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo sulla veridicità dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso di requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l'accesso ai contributi, si precisa che il controllo sarà effettuato tramite estrazione a sorte con modalità informatica che garantisca imparzialità e tempestività, con criterio casuale su di un campione del 5% delle domande liquidate e nei casi di ragionevole dubbio. Qualora nel corso dei controlli effettuati si rilevi un tasso di anomalia superiore al 10% delle domande controllate, si provvederà ad effettuare un controllo supplementare su di un campione ulteriore del 5% del numero delle domande liquidate.
4. La Struttura regionale competente effettua i controlli sul rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente, Finaosta S.p.A. o i soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, effettuano il controllo della conformità dell'investimento e del mantenimento degli impegni relativi alla non alienazione anticipata dei beni.

ARTICOLO 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La revoca dei contributi, anche parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente qualora l'impresa:
 - a) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
 - b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1 della "Legge" relativamente al mantenimento della destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e alla non alienazione o cessione separatamente dell'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa;
 - c) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
 - d) trasferisca l'attività o ceda le quote sociali nei primi tre anni di attività; i contributi non sono revocati qualora l'attività o le relative quote siano cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della "Legge", che continuino l'esercizio dell'impresa o la sede operativa trasferita sia sempre nel territorio della Regione;
 - e) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;
 - f) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca ai sensi del precedente comma 1, lettere a), d) comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione⁹.
3. La revoca ai sensi del precedente comma 1, lettere b), c), e) è disposta in misura parziale ed è proporzionale:
 - nell'ipotesi b) al periodo durante il quale non è rispettato il vincolo di destinazione produttiva e il divieto di alienazione o cessione separatamente dall'azienda;
 - nelle ipotesi c) ed e) all'importo dell'investimento non realizzato.

⁹ Nel caso di mantenimento del bene per un periodo inferiore a quello richiesto, gli interessi maturano dalla data di alienazione dell'immobilizzazione interessata

L'importo così determinato è maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione.

4. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 1, lettera f), l'importo da revocare è limitato al contributo concesso.
5. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, oltre agli interessi legali dovuti, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
6. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca, fatta salva l'ipotesi di rateizzazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 15 SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 13, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 14, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1*bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679, è individuata nell'articolo 3 della "Legge", che ha previsto un contributo a tantum a fondo perduto per la costituzione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese industriali e artigiane.
2. Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI_privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda presentata per l'accesso alla "Legge" e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
5. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del regolamento, quali responsabili del trattamento:
 - Finaosta S.p.A. o eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento per la valutazione dei contributi richiesti.
6. Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
7. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.